DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 102/2007

del 28 settembre 2007

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 ([1]).

(2) L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 49/2007 dell'8 giugno 2007 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 5 (direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo IV viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32005 L 0032**: direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29).»;

2) dopo il punto 5 (direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo IV viene inserito il seguente punto:

«6. **32005 L 0032**: direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del Comitato istituito dall'articolo 19. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori, ma non hanno diritto di voto.»;

([1]) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.
([2]) GU L 266 del 11.10.2007, pag. 7.
([3]) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

3) al punto 3 (direttiva 92/42/CEE del Consiglio) del capitolo V viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32005 L 0032**: direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29).»

Articolo 2

L'allegato IV dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 15 (direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32005 L 0032**: direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29).»;

2) dopo il punto 25 (direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il seguente punto:

«26. **32005 L 0032**: direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191, del 22.7.2005, pag. 29).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del Comitato istituito dall'articolo 19. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori, ma non hanno diritto di voto.»

Articolo 3

I testi della direttiva 2005/32/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.